



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nella camera di consiglio del 9 maggio 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Vista la legge regionale Lombardia 27 ottobre 1972, n. 34;

Vista la legge regionale Lombardia 7 maggio 1992, n. 17;

Vista la legge regionale Lombardia 23 luglio 1996, n. 17;

Vista la legge regionale Lombardia 7 luglio 2008, n. 20;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2011, n. 192, 2 marzo 2009, n. 68, 20 aprile 2009, n. 120, 22 febbraio 2010 nn. 104 e 105;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 115/2013 del 28 marzo 2013;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/2013 del 5 aprile 2013;

Sentiti i magistrati relatori dott. Gianluca Braghò in relazione al gruppo *Popolo della Libertà*; dott. Alessandro Napoli in relazione al gruppo *Unione di Centro*; dott. Donato Centrone in relazione ai gruppi *Italia dei Valori* e *Partito Pensionati*; dott. Francesco Sucameli in relazione al gruppo *Partito Democratico*; dott. Cristiano Baldi in relazione al gruppo *Lega Nord - Lega Lombarda - Padania*; dott. Andrea Luberti in relazione al gruppo *Sinistra Ecologia e Libertà*).

Premesso in fatto

In data 13 marzo 2013 sono pervenuti a questa Sezione Regionale di Controllo i rendiconti dei gruppi del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, riscontrata la non conformità della documentazione trasmessa a corredo dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari, relativi all'anno 2012 (IX Legislatura) alle prescrizioni normative regionali in premessa richiamate, con la deliberazione n. 115/2013 del 28 marzo 2013 formalizzava tali rilievi mediante apposita comunicazione al Presidente della Regione affinché si provvedesse alla relativa regolarizzazione, a tal fine assegnando il termine di giorni 30.

In data 29 aprile 2013 veniva trasmessa la documentazione prodotta dai seguenti capigruppo consiliari:

- *Partito Pensionati*;
- *Unione di Centro*;
- *Sinistra Ecologia Libertà*;
- *Partito Democratico*
- *Lega Nord - Lega Lombarda - Padania* nella X legislatura;
- *Italia dei Valori*;
- *Popolo della Libertà*.

Al fine di esaminare la documentazione pervenuta nel rispetto dell'originario termine di giorni 30 decorrente dal ricevimento dei rendiconti, termine sospeso dalla comunicazione delle irregolarità di cui alla deliberazione n. 115/2013, il Presidente della Sezione convocava l'adunanza del 9 maggio 2013.

Considerato in diritto

Come ricordato in premessa, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni Regionali della Corte dei Conti un controllo,

da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi del Consiglio Regionale.

La norma citata ha inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti e termini: il rendiconto, che è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e da questi al Presidente della Regione, deve essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo della competente Sezione regionale deve esercitarsi nei successivi 30 giorni: la Corte si pronuncia con apposita delibera, trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

La perentorietà di tale termine discende dalla prevista approvazione tacita in caso di mancata pronuncia nei trenta giorni.

In caso di rendiconto, o documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a trasmettere al Presidente della Regione, con sospensione del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

L'ambito del controllo della Corte dei conti si desume dal complesso normativo costituito dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le disposizioni individuano il contenuto del rendiconto di esercizio annuale con obbligo di documentazione a corredo, da redigere peraltro secondo linee guida deliberate dalla Conferenza Stato Regioni. Il documento contabile, così redatto, è trasmesso alla Corte dei conti che deve pronunciarsi sullo stesso con apposita delibera, il cui ambito è evidentemente quello segnato dal comma 9 del citato art. 1 del D.L. n. 174/2012.

Peraltro, per quanto riguarda i rendiconti dell'esercizio 2012, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 12 del 5 aprile 2013, ha espressamente affermato, in ordine ai parametri per il controllo, che *"per motivi cronologici, è da escludere, in linea generale, che tali criteri debbano essere individuati nelle prescrizioni del DPCM 21 dicembre 2012, mentre è ragionevole ritenere che possano essere desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012. Tali criteri vanno integrati con i contenuti essenziali cui fa riferimento la nuova disciplina, ossia con l'indicazione delle risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regolare tenuta della contabilità.*

Il controllo deve, quindi, appuntarsi su due aspetti fondamentali: a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione; b) la rispondenza della gestione alle regole vigenti nel 2012 in ciascuna Regione. Tra queste, di notevole rilievo è l'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare; criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale e, comunque, desumibile dai principi generali, in quanto

l'impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.

Pur in presenza di un sistema articolato di norme che stabiliscono regole specifiche, nell'ambito dell'esercizio della facoltà delle Regioni di organizzare l'attività dei propri organi istituzionali, è da considerare che il controllo esterno, introdotto con le norme in esame, valuta l'attività di gestione dei fondi assegnati ai Gruppi alla stregua dei criteri generali che devono presiedere all'impiego delle risorse pubbliche".

In ordine all'esercizio 2012, pertanto, il parametro di riferimento sarà inevitabilmente costituito dalla normativa regionale in vigore ed in particolare dalle leggi regionali e dalle relative delibere di attuazione dell'ufficio di presidenza in premessa richiamate.

Resta ferma, *a priori*, l'imprescindibile valutazione di inerenza di ogni spesa sostenuta all'attività istituzionale del gruppo: tale valutazione, infatti, costituisce il primo indefettibile vaglio di legittimità di ogni spesa coperta dai contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Sulla base di tali premesse, la Sezione ha proceduto all'esame della documentazione inviata ed ha riscontrato alcune irregolarità e carenze di documentazione sulle quali, con deliberazione n. 115/2013 del 28 marzo 2013, si invitavano i gruppi consiliari all'eventuale regolarizzazione.

Per ragioni di completezza espositiva, prima di esaminare la documentazione pervenuta alla Sezione nel termine assegnato con la sopra citata deliberazione, è opportuno richiamarne il contenuto in ordine alle irregolarità evidenziate.

La Sezione, infatti, precedendo quanto poi statuito dalla Sezione Autonomie con la richiamata delibera, ha evidenziato un criterio fondamentale che deve necessariamente orientare l'esame delle deduzioni pervenute dai singoli Gruppi consiliari: *"la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile" deve essere "idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa".*

E' chiaro, infatti, che il difetto di tali minime indicazioni impedisce qualunque valutazione di attinenza ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo.

Ferma tale imprescindibile premessa, la Sezione ha poi espresso alcune indicazioni sulle singole voci di spesa dei rendiconti che appare opportuno di seguito riportare:

a) per le spese per acquisto di giornali e riviste è necessaria la specificazione delle pubblicazioni acquistate. Per quanto concerne i libri, vanno indicati titolo ed autore di ciascuno e, in caso di acquisti plurimi del medesimo volume, si rammenta la necessità di collegare la richiesta di rimborso al numero di copie congruo con l'attività istituzionale;

b) spese per acquisto materiale d'ufficio: si richiama la necessità che la documentazione sia tale da consentire la valutazione di inerenza all'attività istituzionale, consentendo, cioè, in particolare l'individuazione degli utilizzatori della merce acquistata;

c) *spese telefoniche e postali: la Sezione non ritiene necessaria (data la natura delle spese) una particolare rendicontazione, nel presupposto della loro riconducibilità ad utenze di consiglieri e all'attività istituzionale espletata. Per l'esame di alcune anomalie specifiche si rimanda agli allegati documenti relativi ai singoli gruppi consiliari;*

d) *spese per la stampa e per l'informazione: trattandosi di spese tendenzialmente inerenti all'attività istituzionale, non si richiede una particolare documentazione. Vanno peraltro ricordati i limiti espressamente previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17/1992 (divieto di "finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi"). Per l'esame di alcune anomalie specifiche si rimanda agli allegati documenti relativi ai singoli gruppi consiliari;*

e) *spese di rappresentanza e rimborso di spese di trasporto: si segnala, anche in considerazione della preponderante incidenza delle spese di "ristorazione" sul totale delle spese rendicontate, l'assoluta necessità di indicare l'occasione di spesa e gli elementi necessari ad evidenziarne la natura politico istituzionale inerente al gruppo (anche attraverso l'attività del singolo consigliere). Si sottolinea, altresì, l'obbligo di rispetto dei limiti espressamente previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17/1992 come sopra richiamato. E' altresì doveroso ricordare che, in ogni caso, non possono essere effettuati rimborsi ai consiglieri per voci di spesa già coperte da altre erogazioni a titolo retributivo o indennitario. Per quanto riguarda le spese di trasporto, appare necessario indicare l'occasione istituzionale comportante tale spesa, attraverso specifica attestazione, al fine di valutare l'inerenza e la congruità della stessa. Inoltre, con particolare riferimento alla spesa per servizi di taxi (o forme alternative di trasporto con conducente), è altresì necessaria l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione e le ragioni del mancato utilizzo di mezzi alternativi di trasporto. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione di ogni rimborso per gli spostamenti dalla propria abitazione al consiglio regionale e viceversa;*

f) *spese per autovetture e carburante: appare necessario specificare l'occasione istituzionale di spesa al fine di giustificare la stessa. Va ritenuta necessaria, inoltre, l'indicazione dell'autovettura per la quale è stato acquistato il carburante (il veicolo deve essere di proprietà o comunque in utilizzo esclusivo, secondo diversa forma contrattuale, del legittimo fruitore), ferma restando la valutazione di congruità delle spesa sostenuta. Si ricorda che anche per i collaboratori (per i quali sono numerosi i rimborsi di spese per acquisto di carburanti) occorre che la documentazione a supporto indichi l'occasione di spesa al fine di consentire il controllo di inerenza; anche in tal caso, inoltre, il rimborso resta escluso qualora la spesa risulti già coperta da altre erogazioni a titolo retributivo o indennitario;*

g) *spese per consulenze: si segnala l'esigenza che la documentazione a supporto consenta di individuare il destinatario dell'incarico, l'oggetto della consulenza ed il fine istituzionale, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 2 legge regionale n. 20/2008;*

h) spese per convegni e manifestazioni: si rileva la necessità di documentazione analitica del convegno/manifestazione che hanno originato la spesa per accertarne il nesso con le attività istituzionali;

i) spese sostenute dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato consiliare: trattandosi di voce onnicomprensiva delle spese sostenute direttamente dai singoli consiglieri, vanno richiamate le considerazioni finora esposte. Va rammentata, stante il chiaro riferimento funzionale all'espletamento del mandato, l'esigenza che la documentazione a supporto indichi in modo analitico le circostanze per le quali è stata sostenuta la spesa, al fine della verifica del richiamato nesso funzionale. In difetto di tali indicazioni, la Sezione ritiene che la documentazione trasmessa non sia idonea a giustificare le richieste di rimborso.

In data 29 aprile 2013 i Gruppi consiliari, per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale, trasmettevano alla Sezione le loro osservazioni e deduzioni.

Peraltro, il Presidente del Consiglio Regionale ha trasmesso ulteriore documentazione sino alla data del 6 maggio 2013. La Sezione, per il solo esercizio 2012, ha ritenuto di accettare tale documentazione ritenendo superabile il termine di 30 giorni fissato nella delibera stante la particolare disciplina applicabile a tale esercizio.

In linea generale la Sezione, dovendo in questa sede pronunciarsi sulla regolarità o irregolarità delle spese, ritiene di precisare ulteriormente taluni principi direttamente desumibili dalla legislazione regionale.

Le leggi regionali individuano specifiche tipologie di spese sostenibili dai gruppi consiliari che per queste dispongono di autonomi canali di finanziamento: in particolare, l'articolo 2 *ter* della legge regionale n. 34/1972 riconosce ad ogni gruppo un contributo mensile tabellarmente determinato per spese di formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione, accesso e utilizzo delle nuove tecnologie.

Ulteriori voci di spesa rimborsabili in forza del mandato consiliare sono contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2 *bis*, della legge regionale n. 17/1992: in particolare, spese di funzionamento, aggiornamento, studio e documentazione, spese per la diffusione della conoscenza dell'attività consiliare attraverso azioni di informazione e comunicazione, con possibilità in quest'ultima ipotesi – per il gruppo o per il singolo consigliere – di organizzare le attività in proprio o di acquistare direttamente sul mercato i servizi.

Da tale sistema deriva la conseguenza che i contributi vengono erogati per l'attività del gruppo consiliare in quanto tale e che successivi trasferimenti ai singoli consiglieri debbono trovare rigorosa giustificazione nella stretta inerenza dell'attività specifica del consigliere alle finalità del gruppo. In proposito, possono soccorrere attestazioni del capogruppo il quale si assume ogni responsabilità in proposito.

Altre tipologie di spesa, in particolare se sostenute direttamente dal singolo consigliere, trovano autonome fonti di finanziamento nella legge regionale 23 luglio 1996, n. 17: la specificazione di tali voci di spesa è contenuta negli articoli 3, 5 e 6.

Pertanto, eventuali rimborsi a tali titoli potrebbero costituire duplicazioni non consentite.

Ciò premesso, la Sezione ritiene di prendere posizione su alcune osservazioni in diritto formulate dai gruppi. Tutti gli elementi innanzi indicati verranno utilizzati nell'esame dei rendiconti e della documentazione pervenuta attraverso la formulazione di osservazioni contenute nelle schede relative ad ogni gruppo consiliare, nelle quali vengono analiticamente riportati l'importo e la motivazione delle spese ritenute non regolarmente rendicontate.

*** **

A) Con riferimento, in generale, al difetto di precedenti controlli affidati ad organi esterni e, conseguentemente, alla presenza di una prassi consistente nel documentare le spese sostenute mediante la mera allegazione di scontrini, ricevute o fatture, la Sezione osserva quanto segue.

In primo luogo, va ricordato che il regolamento attuativo della legge regionale n. 34/1972 (adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 192 del 19 giugno 2001) prevede espressamente all'articolo 6, comma 1, che "le spese devono essere supportate da regolare documentazione".

Si tratta, pertanto, di determinare il contenuto del predicato "regolare" al fine di individuare la corretta documentazione giustificativa di spesa.

Ora, se si parte dalla considerazione che i contributi erogati ai gruppi possono essere destinati solo a determinate spese, è evidente che la documentazione a supporto deve essere idonea a consentire una verifica di inerenza della spesa alla finalità normativamente consentita.

Tale giudizio di inerenza, peraltro, viene effettuato dalla Sezione con la consapevolezza che le spese effettuate attengono all'esercizio di un'attività politica dei Gruppi consiliari, attività caratterizzata dall'ampiezza del fine politico rispetto a quella di carattere amministrativo: la valutazione della Sezione, pertanto, ha assunto carattere più ampio di quella avente ad oggetto spese sostenute dall'Amministrazione Regionale nello svolgimento di un'attività amministrativa.

Ciò posto, per consentire tale verifica di inerenza, come già precisato con la deliberazione n. 115/2013, la documentazione deve indicare "l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa": solo in presenza di tali indicazioni la documentazione può definirsi "regolare".

Coerentemente, infatti, la Sezione delle Autonomie ha ricordato che "*l'impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari*" (deliberazione n. 12 cit.).

La sola documentazione commerciale (scontrini, fatture, ricevute), ove non fornisca sufficienti elementi tali da ricostruire l'inerenza della spesa, si traduce in una mera attestazione di erogazione della spesa, senza alcun riferimento alla sua giustificazione.

L'indicazione delle circostanze di effettuazione della spesa può anche risultare da una dichiarazione resa dal singolo consigliere sotto la propria responsabilità in ordine alla veridicità di quanto affermato.

Naturalmente, tale dichiarazione in linea di principio dovrebbe essere formata contestualmente all'erogazione di spesa; la Sezione tuttavia, relativamente al solo esercizio finanziario 2012, ha preso in esame anche le dichiarazioni pervenute a seguito delle contestazioni di cui alla deliberazione n. 115/2013.

Infine, non può indurre a differenti conclusioni l'esistenza di una difforme prassi consolidata: tale prassi, infatti, appare chiaramente contrastante con il dettato e la *ratio* normativa ed in quanto tale non idonea a conferire quella legittimazione di carattere formale che costituisce oggetto del controllo previsto dall'articolo 1 legge n. 213/2012.

In sede di controllo sui rendiconti ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, legge n. 213/2012, l'esame della Sezione si limita alla rimborsabilità delle somme rendicontate che ha quali presupposti l'accertamento dell'effettività della spesa e della sua inerenza all'attività politica del Gruppo, senza alcuna valutazione delle condizioni soggettive in cui la spesa stessa è stata sostenuta.

B) Di particolare rilievo quantitativo sono le spese di ristorazione: sul punto, la Sezione rileva che la spesa sostenuta dal singolo consigliere per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti, non rientra nelle spese rimborsabili a meno che non sia connessa o inerente ad un incontro istituzionale debitamente documentato. Allo scopo di comprovare la rimborsabilità di siffatta voce di spesa non assume alcun rilievo la dichiarazione che si tratta di "pranzo di lavoro", trattandosi di attività che ben può svolgersi al di fuori di incontri conviviali ancorché nell'occasione di essi l'oggetto della discussione possano essere questioni rientranti nell'attività *lato sensu* politica.

Inoltre, la spesa sostenuta dal singolo consigliere per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti, non rientra nelle spese rimborsabili anche in ragione del fatto che il consigliere percepisce già una diaria per "rimborso spese" nel proprio trattamento economico individuale (art. 2 L.R. n. 17/96). Tale spesa potrebbe eventualmente configurarsi quale spesa di rappresentanza se connessa o inerente ad eventi istituzionali aventi riflessi esterni e debitamente documentata.

Infine, come sopra già ricordato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 al consigliere regionale compete uno specifico trattamento di missione che, per quelle all'interno della regione (per le quali il consigliere è "autorizzato di diritto"), consiste in un importo determinato in misura fissa ed indipendente dalle singole missioni e spese effettuate: ciò posto, in difetto di puntuale specificazione circa la natura della trasferta e delle spese sostenute in occasione di attività svolte al di fuori del Consiglio Regionale, occorre presumere che tali spese siano già coperte dal citato elemento retributivo.

C) In ordine alle spese di trasporto, la Sezione ritiene sufficiente richiamare il contenuto della deliberazione n. 115/2013 laddove prevede che "*appare necessario indicare*

l'occasione istituzionale comportante tale spesa, attraverso specifica attestazione, al fine di valutare l'inerenza e la congruità della stessa. Inoltre, con particolare riferimento alla spesa per servizi di taxi (o forme alternative di trasporto con conducente), è altresì necessaria l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione e le ragioni del mancato utilizzo di mezzi alternativi di trasporto. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione di ogni rimborso per gli spostamenti dalla propria abitazione al consiglio regionale e viceversa".

Si ritengono rimborsabili i documenti di trasporto per incontri politico-istituzionali nel presupposto che l'effettuazione del rimborso da parte del capogruppo comporti l'inerenza all'attività del gruppo stesso, come previsto dagli artt. 1 e 3, comma 4, della legge regionale n. 17 del 7 maggio 1992. L'attestazione, o il mero riconoscimento del rimborso, ad opera del capogruppo comporta la sua assunzione di responsabilità in ordine all'inerenza della spesa all'attività del gruppo come dichiarato dal singolo consigliere richiedente il rimborso.

Resta fermo, al fine di evitare duplicazioni di rimborso, quanto sopra esposto in ordine all'esigenza di una puntuale specificazione delle spese attesa la presenza degli emolumenti di cui agli articoli 2 e 6 legge regionale 17/1996.

D) Con riferimento alle spese di pernottamento, la Sezione ritiene che esse non siano rimborsabili (così come quelle di trasporto e ristorazione) ove sostenute per lo svolgimento della propria attività istituzionale nel territorio della Regione, in quanto integralmente coperte dal rimborso spese onnicomprensivo di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, della legge regionale del 23 luglio 1996, n. 17.

Dette spese sono rimborsabili esclusivamente per attività politico - istituzionali svoltesi al di fuori del territorio regionale, negli stessi limiti evidenziati con riferimento ai punti B) e C) e tenuto conto dell'esigenza di puntuale specificazione dettata dall'esistenza degli emolumenti di cui agli articoli 2 e 6 legge regionale 17/1996.

E) Con riferimento alle spese sostenute dai c.d. collaboratori, la Sezione richiama il contenuto dell'articolo 67 legge regionale n. 20/2008 a mente del quale sono previsti appositi uffici di staff, al servizio dei singoli consiglieri, composti da personale in comando ovvero da personale esterno all'amministrazione regionale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale o di consulenza professionale.

Come espressamente previsto dal comma 12, "il rapporto con i soggetti di cui ai commi 9 e 10 viene costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza".

Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall'Ufficio di Presidenza e vengono assegnate ai singoli Gruppi (commi 3 e 5 del citato articolo 67).

Ciò posto, come correttamente rilevato dal Segretario Generale del Consiglio regionale (nota prot. n. 4669/13 del 29 aprile 2013), mentre i contributi per il funzionamento (l.r. n.

34/1972) e per l'attività di informazione e comunicazione (l.r. n. 17/1992) costituiscono risorse trasferite ai Gruppi e rendicontate ai sensi della legge n. 213/2012 (l'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 contiene un espresso riferimento alle "risorse trasferite"), le risorse destinate alle spese di personale non sono trasferite ai Gruppi ma solo a questi assegnate in termini di budget di spesa, pur rimanendo allocate all'interno del bilancio regionale.

Da tale rilievo discende che le spese di personale rientrante nella previsione dell'articolo 67 legge regionale n. 28/2000 esulano dall'onere di rendicontazione.

Le spese sostenute per il rimborso in favore di ulteriori eventuali collaboratori devono trovare adeguato presupposto in un contratto stipulato tra il gruppo ed il collaboratore stesso, documentabile attraverso l'esibizione di tale contratto ovvero desumibile dalla rendicontazione del pagamento di emolumenti mensili in favore del collaboratore.

F) In relazione alle spese per acquisto materiale d'ufficio, la deliberazione n. 115/2013 aveva evidenziato la *"necessità che la documentazione sia tale da consentire la valutazione di inerenza all'attività istituzionale, consentendo, cioè, in particolare l'individuazione degli utilizzatori della merce acquistata"*.

Con riguardo all'acquisto di computer (macbook, ipad, tablet, pc portatili e accessori) e apparecchi telefonici, si osserva che trattasi di dispositivi tecnologici che possono prestarsi ad uso individuale estraneo alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, nei confronti del quale la spesa può ritenersi regolare ed adeguatamente rendicontata qualora imputata a fornitura tecnologica al Gruppo in quanto tale, previa debita autorizzazione da parte del Presidente del Gruppo. Si osserva, inoltre, che la documentazione prodotta, per la sua genericità circa la destinazione finalistica all'espletamento del mandato istituzionale, non è idonea ad acclarare l'inerenza della spesa alle finalità istituzionali sia del Gruppo che del singolo consigliere.

Si tratta, infatti, di beni che sono per loro natura destinabili ad una pluralità di impieghi, personali e collettivi: per tale ragione la correlata spesa si può ritenere ritualmente rendicontato solo a fronte dell'acquisto in proprietà al gruppo, sulla base del vaglio di utilità anche implicito effettuato dal presidente dal gruppo.

*** **

Alla luce dei criteri sopra enunciati sono state conseguentemente esaminate le singole spese rendicontate e sulla base di tale accertamento viene dichiarata l'irregolarità dei seguenti importi riferiti a ciascun Gruppo:

➤ GRUPPO POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 297.721,06
➤ GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO	€ 46.256,72
➤ GRUPPO LEGA NORD - LEGA LOMB. - PADANIA	€ 597.525,42
➤ GRUPPO ITALIA DEI VALORI	€ 12.365,78
➤ GRUPPO UNIONE DI CENTRO	€ 48.886,95
➤ GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 10.308,03
➤ GRUPPO PARTITO PENSIONATI	€ 827,29

La specificazione delle singole voci ritenute non regolari è espressamente contenuta negli allegati nei quali vengono anche indicati i motivi del mancato riconoscimento.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'irregolare rendicontazione delle somme indicate nella parte motiva come specificate nelle allegate schede.

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
09 maggio 2013
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)